



**COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)**

Raccolta Ufficiale	
Numero	Data
90	15/02/2021
Proposta di Determina N. 97	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

OGGETTO:	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 (SEI) POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DI PROCESSI AMMINISTRATIVI/CONTABILI" CATEGORIA GIURIDICA "C", POSIZIONE ECONOMICA "C1" - REVOCA.
-----------------	---

Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 97 in data 11.09.2020, avente per oggetto: *“Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2020/2022 - Ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.lgs 165/01 – Approvazione.”* è stata programmata, tra le altre, l’assunzione, a mezzo concorso pubblico, di numero 6 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di *“Istruttore di Processi Amministrativi/Contabili”*, Cat. C, dando atto della riprogrammazione (secondo l’intervenuto ultimo sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli enti locali basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale) di tali assunzioni nel PTFP 2020/2022, rivenendo le stesse dal PTFP 2019/2020 e risultando, quindi, già indetto il relativo Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, pubblicato in G.U. n. 87 in data 05 novembre 2019;

Richiamata la Determinazione del Settore III n. 771 in data 4.11.2019, avente ad oggetto: *“Deliberazioni di G.C. nn. 50 in data 25.03.2019 e 176 in data 01.10.2019. Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore di Processi Amministrativi/Contabile”, Categoria Giuridica “C”, Posizione Economica “C1” – Indizione – Approvazione Bando”*;

Dato Atto che entro il termine di scadenza, fissato, con il medesimo Bando di Concorso (*“ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso di indizione della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale”* - G.U. n. 87 in data 05.11.2019), sono pervenute n. 1000 istanze di partecipazione;

Rilevato:

- che allo stato, la sopra detta procedura concorsuale, sia pure prevista in svolgimento nell’anno 2020, non risulta avviata, in quanto l’anno 2020, già dai primi giorni del mese di marzo, a causa della nota emergenza sanitaria tutt’ora in atto, ha visto la sospensione dello svolgimento dei pubblici concorsi fino a quasi tutto il mese di maggio, né nei mesi estivi del medesimo anno il Settore ha potuto procedere, stante l’assenza della necessaria approvazione degli atti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di Gestione). La procedura concorsuale, che atteso l’elevato numero di candidature ha richiesto il preventivo stanziamento di risorse per lo svolgimento delle prove preselettive, ha, infatti, risentito dei continui rinvii dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, disposti in ragione del periodo emergenziale. Approvazione, poi intervenuta solo nell’ultima parte dell’anno 2020, in data 15 ottobre, seguita, in successiva data del 29 ottobre, da quella del PEG;
- che nella immediatezza della assegnazione delle risorse necessarie per la pianificazione dell’agenda delle prove concorsuali, stante la recrudescenza della nota emergenza sanitaria in atto, con DPCM in data 3 novembre 2020, - art. 1, comma 9 – è stata disposta, per il periodo 6 novembre/3 dicembre 2020, la sospensione *“delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni...”*;
- che tale disposizione, prima con DPCM del 3 dicembre 2020 (cd DPCM di Natale) e poi con DPCM in data 14.01.2021 – art. 1, comma 10, lett. z - è stata prorogata al 5 marzo 2021, eccezion fatta, a far data dal 15 febbraio 2021, per le sole prove selettive in presenza di sessioni ridotte (massimo n. 30 candidati per ogni sessione o sede di prova), previa adozione di protocolli anticovid-19 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, validati dal CTS;

Osservato, inoltre:

- **che** le sopravvenute ragioni di fatto, sopra dette, hanno, fin qui, già oltremodo dilazionato i tempi di avvio delle procedure concorsuali in argomento, maggiormente aggravando la situazione di carenza di personale in servizio presso l’Ente;
- **che**, allo stato, ammesso che venga confermata la possibilità di dare luogo a prove preselettive in presenza, a mezzo di sessioni ridotte con massimo 30 candidati partecipanti, sarebbe necessario, per l’espletamento della sola prova preselettiva del concorso in oggetto, pianificare numero 34 sessioni di prova, nel rispetto del Protocollo anti-covid emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal CTS in data 29.01.2021 e

reso noto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con nota dello stesso Dipartimento in data 03.02.2021;

- **che** le vigenti disposizioni normative per la materia ed i possibili futuri sviluppi modificativi delle stesse, risultando strettamente collegati all'andamento epidemiologico, accrescono l'alea di incertezza circa i possibili tempi di definizione delle procedure;
- **che** la necessità di reclutamento di personale risulta impellente e non più procrastinabile, anche al fine di garantire il regolare svolgimento, in favore della comunità, delle funzioni fondamentali dell'Ente, atteso che attualmente risultano in servizio n. 45 unità di personale (oltre n. 1 unità assunta ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000) e che in corso d'anno sono programmate ulteriori n. 7 uscite per pensionamento;

Richiamata la relazione in data 09 febbraio 2021, con la quale il Responsabile del Settore Risorse Umane, con riferimento alla procedura concorsuale di che trattasi, dato atto, alla luce di sopravvenuti imprevedibili fattori esterni (pandemia e conseguenti disposizioni normative anti covid-19) del mutato originario interesse pubblico, *“propone, a tutela del prevalente interesse pubblico al regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente in favore della comunità amministrata e tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente, di procedere alla revoca del Concorso pubblico indetto per il reclutamento del programmato personale di Cat. C, e chiede a Codesta Amministrazione, a programmazione di spesa invariata, giusta contenuti di cui alla richiamata Deliberazione di G.C n. 97/2020, l'indicazione di una diversa modalità di reclutamento per l'assunzione di detto personale.”*;

Visto il Bando di Concorso Pubblico di che trattasi, approvato con Determinazione del Settore III n. 771/2019, il quale prevede espressamente:

- all'art. 14 – *Riserva in materia concorsuale* – *“la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini del concorso ...”*;
- alla lett. n) dell'art. 4 – *Domanda e Dichiarazioni* – la dichiarazione, in sede di istanza di partecipazione *“di aver preso visione del presente bando di concorso ed accettato tutte le condizioni in esso stabilite”*;

Richiamato l'art. 21 *quinquies* – *Revoca del provvedimento* – della legge 7 agosto 1880, n. 241 e s.m.i.;

Considerato che, per la procedura concorsuale in argomento, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo Bando e non essendosi la stessa perfezionata con l'adozione di graduatoria, la revoca non risulta lesiva di posizioni soggettive qualificate e tutelate, allo stato non formatesi;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, cfr anche TAR dell'Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Valutato, quindi, nel caso in specie, per tutto quanto sopra detto, sussistere fondati motivi che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale per il reclutamento delle n. 6 unità di *“Istruttori Amministrativi/Contabili”*, rendendone evidente la inopportunità;

Considerato, viepiù, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr *ex multis* Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto *“la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per*

legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... Per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza... (TAR Umbria, Perugia, Sez I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza "...di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività, di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 27.01.2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);

Vista la Deliberazione di G.C. n. 10 in data 12.02.2021, avente per oggetto: "Deliberazione di G.C. n. 97 in data 11.09.2020 – PTFP 2020/2022 – Modalità di reclutamento – Modifica.", con la quale la Giunta comunale, ha stabilito:

- "di prendere atto della Relazione a firma del Responsabile del Settore Risorse Umane, datata 09 febbraio 2021, demandando al medesimo, nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente in favore della comunità amministrata, nell'ottica del più generale principio di efficacia, efficienza ed economicità cui l'azione amministrativa deve conformarsi, ogni attività necessaria per dare revocato il "Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 6 (sei) posti a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore di Processi Amministrativi/Contabili" Cat. "C", Posizione Economica "C1", indetto con Atto Determinativo n. 771 in data 04.11.2019 e pubblicato in G.U. n. 87 del 05.11.2019 e, contestualmente, disporre, in favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
- di provvedere, quindi, a programmazione di spesa invariata, giusta contenuti di cui alla richiamata Deliberazione di G.C. n. 97/2020, a fornire, al Responsabile del competente Settore dell'Ente, indicazione di diversa modalità di reclutamento per l'assunzione delle previste numero 6 unità di "Istruttore Amministrativi/Contabili", da effettuarsi, pertanto, non più a mezzo di pubblico concorso, bensì avvalendosi dell'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti del comparto Funzioni Locali, nel rispetto delle modalità tutte di cui alle Deliberazioni di G.C. nn. 187 in data 01.10.2018 e 160 in data 21.12.2020 con le quali è stato modificato il vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi, integrandolo con l'art. 23 bis - - Utilizzo graduatorie concorsuali di altri Enti;
- di demandare, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile competente ogni adempimento successivo e conseguente per dare concreta attuazione al presente Atto Deliberativo";

Ritenuto, in ragione di tutto quanto fin qui detto, di procedere alla revoca del Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore di Processi Amministrativi/Contabili", Categoria Giuridica "C", Posizione Economica "C1", approvato con Determinazione del Settore III n. 771 in data 04.11.2019, disponendo, nel contempo, il rimborso, in favore di tutti coloro che ne facciano istanza, della tassa di concorso (€ 10,33) versata, dai candidati, in sede di domanda di partecipazione, che, ancorché definita, nel ridetto Bando di Concorso, "non rimborsabile", avendo natura di "diritto di segreteria, contributo, per la copertura delle spese della procedura" (art. 4, comma 45, legge n. 183/2011), ossia di corrispettivo per un servizio, è principio generale che venga restituita in assenza di prestazione;

Richiamato l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2020 – prot. n. 20671 del 29.12.2020 -, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

DETERMINA

1 Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

2 Di procedere, per i motivi tutti esposti in premessa, alla revoca del *Bando del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore di Processi Amministrativi/Contabili", Categoria Giuridica "C", Posizione Economica "C1"*, approvato con Determinazione del Settore III n. 771 in data 04.11.2019, specificando che il presente provvedimento, non soggetto all'obbligo delle garanzie partecipative di cui all'art. 13 della legge n. 241/90 e s.m.i., verrà reso noto a mezzo delle medesime forme di pubblicità e diffusione di cui all'indizione del Bando di Concorso;

3 Di stabilire, quindi, per quanto sopra, che il relativo Avviso di Revoca della procedura concorsuale in argomento, oltre che pubblicato in G.U. e sul portale web dell'Ente (news ed Amministrazione Trasparente), sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio on-line, con valore di notifica;

4 Di disporre, in favore di tutti coloro che ne facciano istanza, il rimborso dell'importo di € 10,33 versata dai candidati, in sede di domanda di partecipazione, a titolo di tassa di concorso, dando atto che si provvederà alla liquidazione con successivi e separati Atti Determinativi ad intervenuta approvazione del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

5 Di dare atto che:

- non sussistono in capo alla scrivente Responsabile d'istruttoria, nonché Responsabile di Settore, conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione nella Sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezioni "Bandi di Concorso" e "Provvedimenti"

Responsabile dell'istruttoria:
Impedovo Maria Teresa

Responsabile Settore III
IMPEDOVO MARIA TERESA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte.